

## DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, costituita dall'avv. Antonio Griffi, Presidente, dal dott. Vincenzo Basso e dall'avv. Michele Palmieri, Componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Roberto Calabassi, nella sua riunione del 22 Settembre 2006 ha assunto le seguenti decisioni:

""

### DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETÀ **U.S. AVELLINO S.P.A.-.**

A seguito di deferimento della Presidenza della Lega, è stato contestato alla U.S. Avellino S.p.a., la violazione dell'art.1, comma 1 C.G.S. in relazione al punto n. 13 del C.U. n. 181/A del 31/3/2006, per non aver fornito entro il termine prescritto del 4/7/2006, le garanzie bancarie di cui all'elenco che segue, a causa dell'avvenuto splafonamento del budget tipo societario (1.240.000,00 euro per la Serie C/1) e del budget tipo per singolo contratto (62.000,00 euro per la Serie C/1) in dipendenza della stipulazione di accordi economici con l'allenatore Franco Colomba e con quattordici calciatori di seguito indicati con l'ammontare del corrispettivo pattuito da garantire:

- per l'importo di 370.600,00 euro per l'accordo con l'allenatore Franco Colomba;
- per l'importo di 172.000,00 euro per l'accordo calciatore Raffaele Ametrano;
- per l'importo di 478.541,00 euro per l'accordo calciatore Raffaele Biancolino;
- per l'importo di 181.590,00 euro per l'accordo calciatore Domenico Cecere;
- per l'importo di 55.950,00 euro per l'accordo calciatore Alessio D'Andrea;
- per l'importo di 82.605,00 euro per l'accordo col calciatore Felice Evacuo;
- per l'importo di 118,600,00 euro per l'accordo col calciatore Vincenzo Fusco;
- per l'importo di 172.560,00 euro per l'accordo col calciatore Michelangelo Minieri;
- per l'importo di 256.000,00 euro per l'accordo col calciatore Luca Minopoli;
- per l'importo di 190.590,00 euro per l'accordo col calciatore Francesco Millesi;

- per l'importo di 244.580,00 euro per l'accordo col calciatore Vincenzo Moretti;
- per l'importo di 70.800,00 euro per l'accordo col calciatore Rudy Nicoletto;
- per l'importo di 118.560,00 euro per l'accordo col calciatore Simone Puleo;
- per l'importo di 173.000,00 euro per l'accordo col calciatore Vincenzo Riccio;
- per l'importo di 154.594,00 euro per l'accordo col calciatore Christian Terni.

La società ha fatto pervenire tempestivamente memoria difensiva depositando copiosa documentazione, chiedendo per i motivi nella stessa enunciati:

*"...il proscioglimento della società deferita perché il fatto non costituisce reato in ossequioso rispetto del principio di tassatività della legge per il quale nessuno può essere punito dalla legge se il fatto non è previsto dalla legge stessa come reato, in ossequioso rispetto del brocardo "nulla poena sine lege".*

*Ancora in via subordinata il proscioglimento per mancanza dell'elemento soggettivo del dolo, unico a giustificare l'intervento della Commissione Disciplinare sull'illecito sportivo, stante l'assenza di premeditazione e volontarietà del fatto.*

*In via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna della ricorrente, si chiede il minimo della pena prevista, attesa la grave crisi economica in cui versa la stessa, determinata dalla retrocessione nella serie inferiore; la volontà di riparare il danno, confermata dal risarcimento effettuato; la incertezza dovuta agli accadimenti sportivi relativi al processo che ha visto coinvolte squadre di Serie "A" e "B", oltre alla pluralità dei contratti posti in essere all'epoca in cui la squadra militava nel campionato di Serie "B", non prospettando certo per essa, alcuna nefasta sorte".*

All'odierno dibattimento la società si è fatta rappresentare dall'avv. Malagnini e avv.ssa De Simone i quali hanno riproposto le tesi difensive svolte nella memoria insistendo sul fatto che per tutti i calciatori, per i quali non vennero prestate le chieste garanzie, sono stati stipulati nuovi contratti, a diverse condizioni da quelle precedenti che concernevano prestazioni per il Campionato di Serie "B", tutti resi esecutivi dalla Lega perché nei limiti di regolamento, tanto che la società aveva potuto tesserare successivamente altri calciatori, facoltà che diversamente non avrebbe potuto esercitare ai sensi delle disposizioni del richiamato C.U. n.181/A del 31/3/2006.

I difensori hanno poi insistito inoltre sulla tesi favorevole alla natura ordinatoria del termine del 4 luglio 2006, previsto per il deposito delle garanzie bancarie a prima richiesta dall'art 13, 5° comma, del C.U. n. 181/A del 2006, e quindi sulla natura sanante della ristipulazione dei contratti, seguita dai visti di esecutività, con gli stessi calciatori in sostituzione di quelli precedenti per i quali erano state richieste le garanzie bancarie.

La Commissione osserva:

Per quanto concerne la posizione relativa al tesserato allenatore Franco Colomba il cui contratto della durata di due stagioni sportive venne stipulato il 3/10/2005, con corrispettivi differenziati per la prima e la seconda stagione, deve escludersi che fosse dovuta garanzia fidejussoria per l'eccedenza dei compensi relativi alla stagione 2006/2007 rispetto ai budgets, perché, come questa Commissione ha già avuto occasione di affermare, qual si sia la durata del contratto economico stipulato dalla società con un allenatore, il

tesseramento "ha validità per la sola stagione sportiva per la quale è richiesta, indipendentemente dalla durata degli accordi contrattuali" (art. 38, comma 3° N.O.I.F.).

Nel caso di contratti poliennali, alla scadenza di ogni stagione decade automaticamente il precedente vincolo di tesseramento.

Solo quando l'allenatore ne faccia esplicita richiesta (art. 38, comma 1°, N.O.I.F.) o se sia la società a farla entro il termine del 31 luglio (art. 5 dell'Accordo Collettivo tra allenatore professionista e società), può farsi luogo al rinnovamento del vincolo.

Non risulta che l'allenatore Colomba abbia fatto esplicita richiesta di rinnovo del tesseramento per la società Avellino, nè che questa l'abbia richiesto.

Pertanto non è ipotizzabile l'applicabilità nel caso del Colombo delle disposizioni di cui all'art. 13 del C.U. n. 181/A del 2006, e delle relative sanzioni per mancata prestazione della garanzia bancaria entro il 4 luglio 2006 col diniego conseguente della esecutorietà del contratto, in quanto il 1° luglio era venuto meno il tesseramento.

Realizzerebbe invece violazione della norma di cui all'art. 13 del C.U. n. 181/A del 2006, la omessa prestazione delle garanzie fidejussorie, a copertura della eccedenza dei budgets tipo societario e di quello per singolo contratto, rilevato dalla Lega per i contratti dei calciatori Ametrano, Biancolino, Cecere, D'Andrea, Evacuo, Fusco, Minieri, Minopoli, Millesi, Moretti, Nicoletto, Puleo, Riccio e Terni.

A tali contratti è stata negata l'esecutorietà con conseguente decadenza del tesseramento comunicato alla società U.S. Avellino S.p.a. in data 13 luglio 2006.

L'art. 12 del C.U. 181/A - 2006, lettera G) dopo aver previsto l'obbligo per le società di depositare entro determinate date le garanzie bancarie a prima richiesta nel caso che i contratti coi calciatori superino il budget tipo per singoli contratti, afferma che l'inosservanza di tale obbligo comporta il diniego di esecutività del contratto. Aggiunge inoltre che l'esecutività vale solo per la stagione corrente al momento della stipulazione, talchè la Lega si riserva ogni ulteriore valutazione, nel caso di accordi poliennali, per le annualità scadenti successivamente alla stagione 2006/2007.

L'art. 13 ultimo comma, dello stesso C.U., ribadisce gli obblighi di cui sopra e cioè della prestazione delle garanzie per la parte dei corrispettivi eccedenti il budget tipo per singolo contratto.

Non pare dubbio pertanto che, risultando "per tabulas" le eccedenze dai limiti posti per le società di Serie C/1 dei compensi pattuiti per la stagione 2006/2007 coi calciatori sunnominati, dovessero essere prestate le garanzie in adempimento delle sopra richiamate disposizioni.

La U.S. Avellino, fatto pacifico, non le ha prestate e giustifica tale inadempimento sostenendo in sintesi, a parte le giustificazioni addotte relative alle note traversie economiche della società a seguito della retrocessione della Serie B, che l'asserita non perentorietà del termine fissato per la prestazione delle garanzie unitamente alla richiesta di proroga avanzata dalla società con lettera 4 luglio 2006 trasmessa per fax alla Lega il successivo giorno 5, avrebbe consentito alla stessa di sanare l'inadempimento, così come è stato sanato mediante la stipulazione di nuovi contratti con tutti i predetti calciatori, regolarmente resi esecutivi dalla Lega.

L'assunto appare parzialmente fondato nei limiti però che seguono.

Il termine di deposito delle garanzie fidejussorie deve considerarsi perentorio, anche se non espressamente definito come tale dalle norme del C.U. 181/2006.

La perentorietà del termine, come nel caso di specie, si desume dalla funzionalità dell'efficacia della norma.

In proposito deve ricercarsi se, a prescindere dal dettato, un termine debba essere rigorosamente osservato per lo scopo che persegue e la funzione che è destinata ad assolvere, talchè essendo assolutamente necessario che tutte le disposizioni sul tesseramento e sugli accordi e contratti vengano rigorosamente rispettate discendendo dalle inosservanze, come le norme stesse prevedono anche quando non si parla espressamente di perentorietà dei termini, scadenze e comunque perdita di efficacia degli atti, non appare dubbio che i tutti quei termini, ivi compreso quello in esame non possa non considerarsi perentorio.

Ma anche se il termine in questione fosse ordinatorio, non per questo la U.S. Avellino potrebbe ritenersi esente da responsabilità nelle omissioni o inadempienze in cui è incorsa.

E' noto infatti che il termine ordinatorio può essere prorogato ma sempreché vi sia tempestiva e motivata istanza dell'obbligato all'adempimento prima della scadenza del termine, il che nella fattispecie non si è verificato perché l'istanza di proroga è stata trasmessa alla Lega il 5 luglio e cioè a termine scaduto.

Discende da quanto sopra la legittimità del provvedimento (13 luglio 2006) con il quale la Lega ha negato l'esecutività dei contratti dei calciatori in questione.

Dalla mancata esecutorietà del contratto discende (art. 14, comma C del C.U. 181/A del 31/3/2006), quando la stessa sia direttamente imputabile alla società, l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1, lett.F C.G.S. "nella misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel Campionato 2006/ 2007".

In base alla norma in esame appare chiaro che la particolare sanzione è applicabile solo quando la mancata esecutività del contratto sia **direttamente imputabile** alla società, per cui se la mancata esecutività trovasse la sua causa genetica nell'azione o nel semplice consenso o nell'omissione dell'altro soggetto (calciatore ad es.) non potrebbe parlarsi di imputabilità diretta alla società.

Orbene, in base agli atti sottoposti a questa Commissione è risultato che i calciatori Ametrano, Biancolino, Cecere, D'Andrea, Evacuo, Fusco, Minieri, Minopoli, Millesi, Moretti, Nicoletto, Puleo e Riccio ( e non tutti, come invece sostenuto dalla difesa della società in quanto ne rimane fuori il Christian Terni), proprio durante il periodo utile per la presentazione delle fidejussioni e subito dopo, stessero ricontrattando il loro precedente accordo, che peraltro concerneva compensi per la disputa di un Campionato di Serie B, per adeguarlo, quanto al corrispettivo, ai valori correnti per la disputa di un Campionato di minore serie, tanto è vero che risultano depositati, poco dopo, i nuovi contratti con i nuovi compensi, ai quali è stato concesso regolare visto di esecutività da parte della Lega.

Appare evidente pertanto che il diniego dell'esecutività non può imputarsi "direttamente" alla società, la quale, proprio per la nuova difficile situazione determinatasi con la retrocessione dalla Serie B e col consenso (evidente per quanto dopo si è verificato) dei calciatori, stava con gli stessi accordandosi per la protrazione delle prestazioni ad altre condizioni certamente più aderenti agli stessi budgets della Serie C/1. Diveniva pertanto ultronea una prestazione di garanzie fidejussorie su accordi (addirittura proroghe di contratto precedentemente stipulati e che avevano già ricevuto l'esecutività per l'anno in corso) che entrambe le parti stavano ricontrattando e che in effetti ricontrattarono nel rispetto delle normative vigenti per la Serie C/1.

Pertanto la società non è sanzionabile per quanto concerne i calciatori soprannominati, ma non può sottrarsi alla sanzione nella misura minima prevista, per quanto concerne il calciatore Christian Terni, il quale non è risultato neanche in base a presunzioni, che fosse consenziente alla ricontrattazione del vigente accordo, come in effetti non è risultato che allo stesso sia stato rinnovato, come per gli altri, il contratto, per cui la mancata esecutività decretata dalla Lega con lettera 13/7/2006 è imputabile soltanto e direttamente alla società.

Per questi motivi la Commissione, ritenuta la U.S. Avellino S.p.a. responsabile nei limiti di cui sopra della violazione dell'art. 13 u.c. del C.U. 181A/2006 e visto l'art. 14 lettera D) dello stesso C.U.

d e l i b e r a

di infliggere alla società **U.S. Avellino S.p.a.** la penalizzazione dei due punti in classifica da scontarsi nel Campionato in corso.

#### DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETÀ **U.S. PERGOCREMA 1932 S.P.A.-.**

La Presidenza della Lega ha deferito la società U.S. Pergocrema 1932 S.p.a. per la violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione al Comunicato Ufficiale n. 181A del 31 marzo 2006, contenente disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2006/2007, paragrafo 12 lettera G e paragrafo 14 (sanzioni) lettera C, per non aver depositato, nel termine perentorio del 4 luglio 2006, le garanzie fidejussorie a copertura delle operazioni di tesseramento depositate entro il 30 giugno 2006 (saldo passivo 389.400,00 euro) per la variazione di tesseramento del calciatore Lorenzo Crocetti.

La società ha fatto pervenire memoria difensiva per il tramite dei legali avv.ti Leandro e Lorenzo Cantamessa.

All'odierno dibattimento la società è rappresentata dall'avv. Lorenzo Cantamessa il quale dopo discussione conchiude per il proscioglimento della società; in subordine, per l'applicazione di sanzione non superiore a quella dell'ammenda in misura contenuta ritenuta l'applicabilità della violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S.-.

La Commissione osserva:

L'A.S. Cittadella in data 27/6/2006 depositava presso la Lega di Serie o un "preliminare" di contratto avente ad oggetto il trasferimento al Pergocrema del calciatore Lorenzo Crocetti, per l'importo di 400.000,00 euro.

Con lettera 18 luglio 2006 la Lega richiamando il rispetto degli adempimenti di cui al C.U. n.181/2006 rilevava che il Pergocrema avrebbe dovuto coprire il saldo passivo risultante, relativamente alla campagna trasferimenti 2006-2007, in 389.400,00 euro mediante fidejussione: dichiarava pertanto la pratica di trasferimento "nulla ad ogni effetto" non avendo il Pergocrema provveduto al deposito della garanzia dovuta.

Il 2 agosto 2006 il Pergocrema ed il Cittadella formalizzavano con contratto definitivo lo stesso rapporto negoziale, già dichiarato nullo come "preliminare"; tale ultimo contratto riportava il visto di esecutività della Lega con effetto dall'11 agosto 2006.

Il 4 agosto 2006 la Lega deferiva il Pergocrema per la violazione delle norme sopra richiamate.

I cosiddetti "preliminari di contratto" relativi a variazione di tesseramento ai sensi dell'art. 105 N.O.I.F., sono definiti contratti ad efficacia differita (comma 1°), sono soggetti al visto di esecutività da parte della Lega e "prevalgono, in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa di controllo, sui contratti sopravvenuti nel periodo ordinario di contrattazione immediatamente successivo" (comma 5).

Il C.U. 181A/2006, all'art. 12 dop aver affermato che "i rapporti tra le varie società per la campagna trasferimenti verranno definiti in compensazione tramite Lega di competenza con i seguenti criteri", distinguendo gli adempimenti a secondo della datazione delle operazioni (in particolare disciplina sub A quella parte in essere entro il 31 agosto 2006), sub lettera C e stabilisce che per le operazioni sub A il deposito delle fidejussioni deve essere effettuato entro il termine "perentorio" del 4 luglio 2006 "pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito".

Il Pergocrema pertanto doveva ottemperare alla soprariferita prescrizione, talchè correttamente la Lega ha ritenuto nullo il contratto (rectius: negato il visto di esecutività con caducazione degli effetti del deposito).

La mancata concessione del visto di esecutività nel caso in esame sarebbe direttamente imputabile alla società Pergocrema e comporterebbe in base al letterale tenore dell'art. 14 lettera C del citato C.U., la sanzione minima della penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nel corrente Campionato.

Senonchè è convincimento della Commissione che i fatti come sopra rappresentati sono al di fuori delle ipotesi sanzionatorie.

E' condivisibile l'identificazione che la difesa fa della "ratio" delle norme; esse tendono da un lato a proteggere e dall'altro a sanzionare se violato, il principio generale dell'affidamento che tutte le parti coinvolte nei rapporti contrattuali fanno sulle dichiarazioni che quei rapporti sottendono.

Se ciò è vero, il fatto che il "preliminare" cui è stato negato il visto di esecutività, sia stato immediatamente sostituito da un contratto, ma questa volta definitivo, alle stesse e identiche condizioni ed in perfetta regola con gli obblighi di solvibilità e garanzia tanto da averne ricevuto il visto di esecutività della Lega, da un lato esclude ogni intenzionalità intesa a violare quell'affidamento che le parti coinvolte facevano sull'accordo preliminare, e

che è oggetto di tutela delle norme, e dall'altro svuota la contestata violazione o meglio la riduce ad un evento meramente formale senza conseguenza di sorta che certamente la norma non ha inteso e non intende sanzionare con tale severità.

E' ancora da tener presente, a parere della Commissione, che quella mancata esecutività dei contratti di cui tratta l'art. 14, comma C, del C.U. 181A/2006, che comporta una sì grave sanzione va inteso come provvedimento cui non segue o non possa seguire alcun "ravvedimento operoso" per cui anche sotto questo profilo appare corretto ritenere non sanzionabile il fatto ascritto alla incolpata società.

Per questi motivi la Commissione

d e l i b e r a

di prosciogliere la società **U.S. Pergocrema 1932 S.p.a.** dalle violazioni ad essa ascritte.

IL PRESIDENTE  
F.to Avv. Antonio Griffi  
'''

**Publicato in Firenze il 6 Ottobre 2006**

IL SEGRETARIO  
Dott.ssa Marinella Conigliaro

IL PRESIDENTE  
Rag. Mario Macalli